DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI GESTIONI AEROPORTUALI, DI TRASPORTI ECCEZIONALI E DI VEICOLI ADIBITI A SERVIZI DI EMERGENZA

Art. 3

Le certificazioni di navigabilita' degli aeromobili e degli equipaggi rilasciate dalle competenti autorita' nazionali della Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro), che si impegnano a continuare ad applicare gli standard internazionali in vigore, sono riconosciute dalla Repubblica italiana, ai fini di consentire l'esercizio del trasporto aereo civile tra Roma e Belgrado, fatta salva la facolta' delle competenti autorita' italiane di disporre sul territorio nazionale i controlli che si rendano necessari.

Versione in vigore dal 29 giugno 1995, non più in vigore dal 25 agosto 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali, di trasporti eccezionali e di veicoli adibiti a servizi di emergenza
Estremi	Decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-gestioni-aeroportuali-di-trasporti/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it